



ASSIBROKER^{s.r.l.}
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



DIRIGENTI IN SICUREZZA

langhirano@assibrokerpr.it

Capitolato D'Oneri Per La Copertura Del Rischio

RC PATRIMONIALE

Istituto Scolastico

2023 - 2024

Redatto da Assibroker Consulting Srl

Settembre 2023

SOMMARIO

ATTIVITA' ASSICURATA	Pag. 2
MASSIMALI	Pag. 2
GLOSSARIO	Pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Pag. 5
PATTUZIONI CONTRATTUALI	Pag. 9

ATTIVITA' ASSICURATA

L'Assicurazione si intende prestata a favore dell'Assicurato dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni di:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- CONSIGLIO D'ISTITUTO

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00, che deve intendersi quale massima esposizione della Società per:

- Ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti;
- Anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;
- Più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggano origine da una stessa causa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli art. 1892 e 1894 del c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) Di non aver cagionato negli ultimi due anni sinistri indennizzabili con la presente polizza e di non essere a conoscenza di atti che possono dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi di polizza;
- b) Di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) Di non avere in corso polizza con altre Società per rischi analoghi;
- d) Di aver preso conoscenza di quanto indicato in polizza;
- e) Di essere in possesso dei requisiti e/o autorizzazioni di legge e/o regolamenti che disciplinano l'attività descritta in scheda di polizza.

GLOSSARIO

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente Pubblico:	Qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti
Società:	L'impresa assicuratrice
Broker:	Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e cioè: Assibroker Consulting srl
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione avanzata nei confronti dell'assicurato
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte prestabilita di danno liquidabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà effetto ed efficacia dalle ore 24 e cesserà alle ore 24 del frontespizio di Polizza.

ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di durata annuale sarà rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell'Assicurato.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 8 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

***NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA***

ART. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (Capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi gli allievi ed il personale scolastico nell'espletamento delle proprie funzioni di:

- Dirigente Scolastico
- Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
- Consiglio d'Istituto

Anche in caso di Reggenza

La garanzia comprende le perdite patrimoniali di cui l'Assicurato debba rispondere per danni direttamente cagionati a terzi nonché le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte della Corte dei Conti, l'Assicurato debba corrispondere all'Ente di appartenenza e/o altri Enti Pubblici in genere per quanto da loro risarcito al terzo danneggiato a seguito di fatto commesso dall'Assicurato stesso.

È esclusa la responsabilità amministrativa – contabile per perdite patrimoniali direttamente cagionate all'Ente di Appartenenza e/o ad altri Enti Pubblici.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

- smarrimento, distruzione, e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina, incendio;
- ad interruzioni sia totali che parziali, mancato e/o ritardo inizio attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza.
- a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di euro 100.000,00
- all'attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di euro 100.000,00
- all'attività di responsabile del procedimento amministrativo, nonché a quelle inerenti alle procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici, concessioni, autorizzazioni e/o rilascio di licenze, ferma comunque quanto portato nelle esclusioni. Per questa attività la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 30% di quello indicato in polizza.

Esclusioni

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti commessi dall'Assicurato con dolo;
- provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria;
- perdite derivate da sottrazione di cose per furto e/o rapina;
- a cose altrui derivanti da incendio
- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- fatti dolosi da chiunque commessi anche attraverso l'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e computer;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consiglio di Amministrazione, Sindaco o revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti;
- responsabilità volutamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- svolgimento delle attività previste dal D. Lgs.163/2006 (così detta "Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche, regolamenti e/o integrazioni;
- scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
- violazioni del Regolamento Europeo 2016/679 circa la protezione ed il trattamento dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni;
- discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili

ART. 10 QUALIFICA DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) l'Ente di appartenenza ed altri Enti Pubblici in genere per responsabilità amministrativa – contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti

ART. 11 DECORRENZA E VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre un anno prima della data di effetto della copertura.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluente per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.

Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativi a fatti commessi durante il periodo di vigenza delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Dopo la cessazione del servizio ovvero dell'attività assicurata per dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell'Assicurato, è facoltà dell'Assicurato o suoi eredi richiedere la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

La garanzia postuma si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio che non potrà essere superiore al premio di polizza pagato.

La richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

ART. 12 SCOPERTO / FRANCHIGIA

La garanzia RCT si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto 10% per ogni sinistro, con il limite minimo non indennizzabile di € 1.000,00

Restano fermi e confermati scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

ART. 13 NON TACITA PROROGA

A precisazione dell'ART. 5 "Proroga dell'Assicurazione" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale si conviene che il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta tra le Parti.

La società, comunque, si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano ad un periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

ART. 14 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 15 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di questa parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

ART. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il trentesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Informazione Sinistri
- 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
- 4) Interpretazione della polizza
- 5) Rinuncia al diritto di surroga
- 6) Coassicurazione e delega
- 7) Clausola Broker

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, a prima richiesta

3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

4) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni di polizza; pertanto, le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C.

6) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

7) **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni Private” – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni di lotti oggetto di gara avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

